

FEDERASCOMFIDI

Federazione tra Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi

C.F. 97009500584

ROMA 18 GIUGNO 2008

Atto costitutivo del 26 novembre 1980
Registrato a Roma ATTI PUBBLICI il 15 dicembre 1980
Rogito n. 14090 notaio Filippo GRISPINI
Repertorio n. 42658

Modificato il 25 marzo 1984
Registrato a Roma il 12 aprile 1984
Raccolta n. 41145 notaio Raffaele CAPASSO
Repertorio n. 126262

Modificato il 21 giugno 2001
Registrato a Roma il 28 giugno 2001
Raccolta n. 1191 notaio Antonio GERMANI
Repertorio n. 1825

Modificato il 18 giugno 2008
Registrato a Roma il 3 luglio 2008
Raccolta n. 6759 notaio Antonio GERMANI
Repertorio n. 9404

Modificato il 21 dicembre 2021
Registrato a Roma il 28 dicembre 2021
Raccolta n. 14784 notaio Antonio GERMANI
Repertorio n. 20482

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Con il Patrocinio della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (Confcommercio – imprese per l'Italia), tra gli organismi associativi che prestano garanzie mutualistiche ai propri associati (chiamati brevemente “confidi”) operanti in Italia a favore delle micro, piccole e medie imprese nonché dei liberi professionisti è costituita l'Associazione denominata “Federazione tra Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi – “FEDERASCOMFIDI”.

La Federazione aderisce alla Confcommercio ed ha sede in Roma e con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia o all'estero.

La durata della Federazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, cui compete di stabilire anche l'eventuale scioglimento anticipato della stessa.

Art. 2

SCOPI

La Federazione è apartitica, non può avere finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:

- rappresentare gli interessi collettivi dei soci presso qualsiasi organismo o ente sia nazionale che estero e in qualsiasi sede ed in particolare nei rapporti con le autorità di governo, con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche con gli istituti bancari e le loro organizzazioni;
- promuovere iniziative dirette a favorire lo sviluppo dei soci ed il perfezionamento delle loro tecniche operative, nel pieno rispetto della loro autonomia e responsabilità;
- promuovere la costituzione e la evoluzione, anche in forme aggregative o di fusione, di confidi;
- favorire il coordinamento dell'attività dei soci per ottenere le migliori condizioni operative;
- svolgere ogni altra attività rivolta alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, la Federazione può:

- partecipare ad analoghi organismi intersettoriali a livello nazionale e sopranazionale;
- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di sostenere o agevolare l'attività dei confidi;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, webinar, incontri, giornate di studio e seminari nel campo finanziario e in genere nelle

materie di interesse dei confidi;

- promuovere la pubblicazione di riviste, monografie, saggi e commenti sui confidi;
- promuovere l'apertura di un proprio sito internet e la diffusione sui principali social di informazioni anche sui confidi non coperte da privacy;
- partecipare a enti e società che svolgono attività connesse o strumentali alle attività sopra indicate;
- svolgere ogni altra attività rivolta alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La Federascomfidi si impegna ad impostare la sua azione, modello di riferimento per i soci, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) tutela dei diritti e promozione degli interessi legittimi dei confidi soci e delle imprese agli stessi associate;
- b) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti.

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto nonché le deliberazioni prese dagli Organi della Federazione stessa.

L'adesione alla Federazione impegna altresì i soggetti che a qualsiasi livello rappresentano i soci:

- a) ad una condotta morale e professionale integra;
- b) al rispetto, in ogni loro attività, dell'immagine della Federazione.

Art. 4

SOCI

Possono aderire alla Federazione, su delibera del Consiglio direttivo:

- i confidi costituiti in forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni o a responsabilità limitata o tra professionisti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'art. 13, della L. n. 326 del 2003 e successive modifiche;
- gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all' art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche, a condizione che siano costituiti anche da confidi ovvero che gli stessi partecipino al capitale sociale.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in base a particolari accordi, le associazioni, gli enti pubblici e privati che abbiano scopi che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si armonizzino con quelli della Federazione.

Per l'ammissione alla Federazione deve essere presentata domanda al Consiglio direttivo, che dovrà comunicare l'ammissione o il diniego all'interessato entro 60 giorni dalla data di delibera.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di possedere i relativi requisiti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

L'aspirante socio deve altresì indicare l'eventuale presenza nella compagine sociale di enti pubblici e di società da questi controllate e se la

maggioranza dei propri amministratori è nominata dalle imprese private consorziate o socie.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse della Federazione ad ammettere il richiedente.

Art. 5

REQUISITI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono possedere i seguenti requisiti:

- a) disporre di adeguate strutture organizzative e funzionali ai fini dell'efficace svolgimento della propria attività, anche allo scopo di promuovere e tutelare i diritti e gli interessi delle imprese associate;
- b) avere capacità finanziarie adeguate al perseguimento dei predetti fini;
- c) avere i bilanci certificati o revisionati;

I soci sono obbligati a trasmettere alla Federazione, entro il 30 settembre di ogni anno, copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, con certificazione dell'avvenuto deposito presso la Cancelleria del Registro delle imprese.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde a seguito di:

- a) recesso, da comunicare, tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 mesi;
- b) decadenza, conseguente alla liquidazione del socio o allo scioglimento dell'Associazione o ente aderente;
- c) esclusione per la perdita dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione, ovvero per inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e dalle delibere regolarmente assunte dai competenti organi;
- d) esclusione, se per tre anni consecutivi, il socio non provvede al pagamento dei contributi dovuti previsti dal successivo art. 8.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio direttivo e può essere deliberata in ogni altro caso dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

I soci receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio comune, né possono ripetere i contributi versati.

Art. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono comunque acquisiti in proprietà della Federazione.

Concorrono alla formazione del patrimonio le entrate della Federazione che provengono:

- a) dalle quote associative di ammissione;
- b) dai contributi corrisposti annualmente dai soci;
- c) dalle rendite patrimoniali;
- d) da qualsiasi altra entrata che perviene alla Federazione a qualsiasi titolo.

Art. 8

CONTRIBUTI

La misura delle quote di ammissione e dei contributi annui dovuti dai soci è stabilita annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea che ne fissa anche le modalità di versamento.

In mancanza di delibera dell'Assemblea resta ferma la misura delle quote di ammissione e dei contributi annui fissati per l'anno precedente fino a nuova determinazione.

Il Consiglio direttivo è autorizzato a richiedere ai soci, iniziato il nuovo esercizio sociale, la corresponsione a titolo di anticipazione di una somma non superiore al 50% del contributo dovuto da ciascun socio nell'esercizio sociale precedente.

Art. 9

ORGANI

Sono Organi della Federazione:

- l' Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio Sindacale;

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Presidenti o dai rappresentanti legali dei soci, o da persone da essi delegate.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero che lo richieda un decimo dei soci o il Collegio Sindacale.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, mail o posta elettronica certificata spedita agli associati almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, e può svolgersi in presenza, in modalità telematica ovvero in entrambe le modalità come forma "mista".

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, l'eventuale link per il collegamento in modalità telematica laddove sia prevista la partecipazione alla riunione in modalità telematica o in forma "mista" nonché l'ordine del giorno dell'adunanza; l'indicazione della seconda convocazione e quella delle modalità in cui possono essere consultati il bilancio consuntivo e la relativa relazione, nonché i documenti annessi.

Qualora l'Assemblea ordinaria si svolga in modalità telematica non è possibile l'intervento dei partecipanti in presenza alla riunione, ivi compreso il Presidente, e può essere omessa l'indicazione del luogo nell'avviso di convocazione.

ART. 12

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è legalmente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti, in proprio o per delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe.

I soci partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante, ovvero di un consigliere o del direttore a ciò specificatamente delegati dal legale rappresentante.

Il socio può altresì farsi rappresentare da un altro socio. Le deleghe interne o a un altro socio vanno date per iscritto e devono essere conservate da parte della Federazione fino all'Assemblea successiva.

Possono partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto, soggetti non soci legati alla Federazione da rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, formazione, informazione ed ogni altro servizio fornito alla Federazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea solo i soci in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

Per le delibere relative alle modifiche dello Statuto o per lo scioglimento della Federazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci.

I sistemi di votazione sono stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea, ma alla nomina e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio palese, a meno che l'Assemblea non decida a maggioranza di procedere diversamente.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o dal Consigliere presente più anziano di età.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la definizione delle linee di politica sindacale e generale della Federazione;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relativa relazione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale;
- e) lo scioglimento della Federazione e la devoluzione degli eventuali fondi residui;
- f) le modifiche allo Statuto;
- g) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi annui;
- h) le deliberazioni su ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno;
- i) la determinazione degli eventuali compensi agli amministratori e ai sindaci.

Possono partecipare alla formazione degli organi della Federazione solo i soci in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i Presidenti dei confidi soci, a cui si aggiungono due componenti designati dalla Confcommercio, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. La perdita della qualifica di Presidente del confido socio comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Dei componenti elettivi il Consiglio Direttivo, almeno uno deve essere rappresentativo di confidi situati nelle Regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria), uno di quelli situati nelle Regioni dell'Italia centrale (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio) e uno di quelli situati nelle Regioni dell'Italia meridionale (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, procede, ove ne ravvisi l'opportunità, alla cooptazione di ulteriori membri, fino ad un massimo di sei, da scegliersi tra persone che siano amministratori o legali rappresentanti dei soci, o tra persone di notoria competenza che si siano distinte nel campo dell'economia.

I Consiglieri cooptati si aggiungono, a pieno titolo, al numero dei componenti di cui al primo comma e possono essere dichiarati decaduti qualora vengano meno i presupposti che ne avevano determinato la cooptazione.

ART. 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo dispone il Presidente della Federazione o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti o il Collegio Sindacale e può svolgersi in presenza, in modalità telematica o in entrambe le modalità in forma “mista”.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, mail o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo lettera raccomandata, mail o posta elettronica certificata da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora e l’eventuale link di collegamento telematico della riunione, laddove sia prevista la partecipazione alla riunione in modalità telematica o in forma “mista” e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio direttivo si svolga in modalità telematica non è possibile l’intervento dei partecipanti in presenza alla riunione, ivi compreso il Presidente, e può essere omessa l’indicazione del luogo nell’avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d’età.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Alla loro sostituzione si potrà provvedere secondo i criteri previsti dal presente Statuto.

ART. 16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa delega neanche a un altro componente del Consiglio.

Il Presidente, sentiti anche gli altri componenti del Consiglio, può invitare a partecipare alle riunioni personalità di rilievo del mondo imprenditoriale, economico e giuridico, nonché i direttori dei confidi soci o degli enti aggregati rappresentanti in Consiglio o professionisti, tecnici in caso di specifiche materie messe all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione è redatto dal Direttore o da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione, salvo quanto per legge o per il presente Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- persegue, secondo le direttive fissate dall'Assemblea, gli scopi della Federazione e ne cura la gestione economica;
- delibera l'ammissione dei soci nonché la loro esclusione o decadenza;
- accoglie le domande di recesso dei soci;
- elegge, fra i componenti eletti dall'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti in numero non superiore a tre, e attribuisce eventuali deleghe specifiche ai componenti;
- propone all'Assemblea, di iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci, le modifiche allo Statuto;
- delibera la decadenza del consigliere che abbia perso i requisiti per la sua elezione alla carica e provvede alla eventuale sostituzione mediante cooptazione. Il nuovo consigliere, se nominato, decade alla data della scadenza degli organi sociali.
- cura la redazione del bilancio consuntivo e della relativa relazione nonché del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina i rappresentanti della Federazione in organismi esterni;

- redige, se del caso, uno o più regolamenti interni;
- nomina il Direttore della Federazione scegliendo anche fra persone estranee alla stessa e determinandone i poteri e i compiti;
- delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale.

Il Consiglio, per specifiche materie, può conferire deleghe a singoli consiglieri ovvero ad uno o più comitati tecnici presieduti dal Presidente, da un Vice Presidente o dal Direttore.

Art. 18

DURATA DELLE CARICHE

Tutti i componenti degli Organi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 19

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione e il potere di firma e partecipa agli organismi intersettoriali a livello nazionale e sopranazionale di rappresentanza dei Confidi salvo che, in caso di impedimento, attribuisca ad altri soggetti la facoltà di intervento alle singole riunioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente:

- a) rappresenta la Federazione nei rapporti con le istituzioni ed enti pubblici e privati;
- b) rappresenta la Federazione in qualunque sede giudiziaria, nominando e revocando i procuratori alle liti;
- c) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detto organo nella sua prima riunione utile;
- d) gestisce il personale.

Art. 20

VICEPRESIDENZA

Il Vicepresidente o i Vicepresidenti rimangono in carica per cinque anni.

Il Vicepresidente o i Vicepresidenti non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vicepresidente più anziano di età.

Art. 21

COLLEGIO DEI SINDACI

L'Assemblea nomina un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Art. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo cura la redazione del bilancio consuntivo e della relativa relazione. Tali documenti devono essere tempestivamente trasmessi al Collegio dei Sindaci per i compiti a questo spettanti e sottoposti all'approvazione della Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli avanzi di gestione conseguiti e risultanti dal bilancio consuntivo non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione e sono accantonati in apposito fondo patrimoniale.

Art. 23

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

Qualora la Federazione si sciogla o venga posta in liquidazione, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

L'Assemblea deve devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che insorga in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi associativi sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e sarà tenuto all'osservanza del principio del contraddittorio.

Art. 25

NORME TRANSITORIE

La nuova previsione contenuta nell'art. 18 del presente Statuto relativa alla durata delle cariche sociali, si applica a partire dalla prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto. Tutte le cariche sociali attualmente in corso decadono allo scadere del quadriennio previsto dal loro mandato.

Trova immediata applicazione la disposizione relativa alla ripartizione dei Consiglieri per aree geografiche.

Art. 26

RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

* * * * *